

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIGNARDI, FERIOLI, GIOMO, BONEA

Presentata il 19 febbraio 1969

Integrazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1958, n. 322, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1958, ha disposto la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei lavoratori, iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione.

La costituzione della nuova posizione assicurativa si effettua mediante versamenti dei contributi — determinati secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti — il cui importo è portato in detrazione dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

Poiché la legge è entrata in vigore il 30 aprile 1958 la ricongiunzione delle posizioni previdenziali si opera soltanto nei confronti di coloro i quali essendo cessati *dopo quella data* dal servizio che aveva dato luogo

all'iscrizione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, non hanno maturato il diritto a pensione secondo le norme proprie della categoria cui appartengono.

Ne discende una evidente sperequazione di trattamento tra i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro con uno degli enti per i quali opera l'esclusione *ex lege* dalla assicurazione indennità, vecchiaia e superstiti, a seconda che la cessazione del servizio — senza conseguire il diritto a pensione — si sia verificato dopo il 30 aprile 1958 oppure prima di tale data. Per i primi la legge ammette la ricongiunzione delle posizioni previdenziali, sicché nulla perde il lavoratore dell'anzianità di servizio maturata ai fini del trattamento di previdenza; viceversa, per coloro che cessarono dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322, la ricongiunzione non opera e, pertanto, sono irrimediabilmente perdute per il lavoratore le contribuzioni e l'anzianità maturata presso la speciale Cassa di previdenza.

Tale sperequazione di trattamento è resa ancora più manifesta dalle norme applicative della legge 2 aprile 1958, n. 322, emanate

dall'INPS con circolare n. 1416 del 26 ottobre 1959, le quali prevedono — tra gli altri — il caso del lavoratore che riprende servizio alle dipendenze di un Ente locale con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le quali opera l'esclusione *ex lege* dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dopo essersi giovato del beneficio della legge 2 aprile 1958, n. 322, e tale caso disciplina in modo da rendere utili agli effetti del trattamento di pensione le somme che sono state accreditate all'INPS in applicazione della citata legge n. 322.

Si riconosce, con ciò, a favore del lavoratore che ha cessato il servizio dopo il 30 aprile 1958, il trasferimento di fondi dalle Casse speciali di previdenza (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ecc.) all'INPS

e il ritrasferimento degli stessi fondi da quest'ultimo Istituto alla Cassa speciale di previdenza per la ricostituzione della posizione assicurativa al nome del dipendente che, avendo ripreso servizio presso l'Ente locale con obbligo di iscrizione alla Cassa, è ammesso a ricongiungere il nuovo servizio con quello precedentemente prestato con iscrizione alla Cassa stessa; mentre non si ammette analogo ricostituzione della posizione assicurativa del dipendente che lasciò il servizio presso l'Ente locale precedentemente alla entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322, senza più farvi ritorno.

Per eliminare la lamentata sperequazione di trattamento che concreta una palese iniquità, si rende pertanto necessaria una disposizione integrativa della legge 2 aprile 1958, n. 322.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alla ricostituzione della posizione assicurativa prevista dalla legge 2 aprile 1958, numero 322, si provvede con le stesse norme anche quando il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sia venuto a cessare prima della entrata in vigore della suddetta legge.